Polizza
Responsabilità Civile
Rischi Edili

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

contratto di assicurazione
R.C. per imprese edili

Mod. 3621 - edizione Aprile 2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 1 Aprile 2023

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Condizioni di Assicurazione

Indice

Premessa ..... *pag. 4*
Glossario ..... *pag. 5*

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Norme comuni che regolano l'Assicurazione ..... *pag. 8*
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Art. 9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Foro competente
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Art. 12 - Pluralità di assicurati
Art. 13 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
Art. 14 - Esclusioni Cyber e Dati
Clausole Opzionali relative al contratto in generale ..... *pag. 11*
Regolazione del premio (RP); Deroga al tacito rinnovo (STR1); Reddito agricolo - Imposta sulle assicurazioni (603); Beni di interesse storico - Imposta sulle assicurazioni (604)

Premessa ..... *pag. 13*

Sezione I – Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente ..... *pag. 14*
Art. 1.0 - Casistiche e/o eventi assicurati - R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 1.1 - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato - Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente
Art. 1.2 - Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti
Come ampliare la copertura assicurativa ..... *pag. 23*
Art. 1.3 - Premessa
Che cosa non è assicurato ..... *pag. 24*
Art. 1.4 - Casi esclusi dall'Assicurazione
Art. 1.5 - Ulteriori esclusioni specifiche - Condizioni sempre operanti
Art. 1.6 - Ulteriori esclusioni specifiche - Disciplina specifica in base al rischio assicurato
Art. 1.7 - Ulteriori esclusioni specifiche – Come ampliare la copertura assicurativa
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag. 27*
Art. 1.8 - Estensione territoriale
Art. 1.9 - Soggetti non considerati terzi

Tabella limiti Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente ..... *pag. 28*

Sezione II – Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Contro quali danni posso assicurarmi - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) ..... *pag. 30*
Art. 2.0 - Casistiche e/o eventi assicurati - Sezione II – R.C.O.
Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) ..... *pag. 31*
Art. 2.1 – Malattie professionali (A23)
Che cosa non è assicurato - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) ..... *pag. 31*
Art. 2.2 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Sezione II - R.C.O.
Art. 2.3 - Ulteriori esclusioni specifiche - Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione II - R.C.O.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Sezione II - Assicura-zione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) ..... *pag. 32*
Art. 2.4 - Estensione territoriale ai fini della Sezione II – R.C.O.

Tabella limiti Sezione II – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O) *pag.33*

Norme che regolano il sinistro
Norme che regolano il sinistro ..... *pag. 34*
Art. 3.0 - Modalità di denuncia di sinistro
Art. 3.1 – Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo
Art. 3.2 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 3.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Articoli di legge ..... *pag. 36*
Privacy e Reclami ..... *pag. 40*

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI EDILI - Mod. 3620, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per i Massimali indicati sulla Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla Polizza stessa (nella Scheda di Polizza) o nelle presenti Condizioni di assicurazione;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le sezioni e/o garanzie per le quali è stata indicato il Massimale assicurato e corrisposto il relativo Premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni di Assicurazione con sfondo retino).

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato (*integrate dalle definizioni specifiche per la Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente e II (R.C.O.) delle "Condizioni di Assicurazione"):*

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attacco informatico: si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Attività Esercitata: l'attività dichiarata dal Contraente e riportata nella descrizione del rischio di cui alla Scheda di Polizza.

Computer virus: si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni: morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.

Danno cyber: si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

Dati: si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in Polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia prima dei predetti limiti.

Incidente informatico: si intende:
- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;

o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo: l'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo di assicurazione, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia.
Tale limite non si intende in aggiunta al massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Massimale:	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
Perdite patrimoniali	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di assicurazione:	ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il Periodo di assicurazione coincide con la durata dell'Assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Si precisa che sono compresi i soci ed i familiari che cooperano nello svolgimento dell'attività assicurata a qualsiasi titolo, anche saltuariamente. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Retribuzioni:	l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.
Sezione:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un premio.
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in Polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico:	si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Società :	AXA Assicurazioni S.p.A.
Supporto di elaborazione elettronica dei dati:	si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Subappaltatore:	l'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.
Valore dell'opera o appalto:	valore globale della singola opera o appalto la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Terrorismo (atto di): atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Sezione I – (garanzia R.C.T.) e II - (garanzia R.C.O.).

Ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: l'impresa edile il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Committente: il soggetto verso il quale l'Assicurato si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge.

Fatturato: fatturato complessivo (l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc…) ad eccezione dell'I.V.A. fatturata ai clienti.) relativo alle opere realizzate dall'Assicurato, comprensivo di quanto commissionato alle imprese subappaltatrici. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di intermediazione immobiliare).

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Sezione I – (garanzia R.C. della Committenza).

Ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Appaltatore: l'impresa edile che si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori nei confronti dell'Assicurato ai sensi di legge.

Assicurato/ Committente: il soggetto verso il quale l'Appaltatore si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge.

Fatturato: fatturato complessivo (l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc…) ad eccezione dell'I.V.A. fatturata ai clienti.) relativo alle opere affidate dall'Assicurato, in qualità esclusiva di Committente, all'impresa edile appaltatrice, comprensivo di quanto commissionato alle imprese subappaltatrici. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di intermediazione immobiliare).

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2| Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato ai termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo", possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha

efficacia dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa se esercitata dal Contraente, e dopo 90 giorni se esercitata dalla Società.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'Assicurazione e Periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un equivalente periodo di assicurazione e così successivamente.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'Assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; differentemente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o la Direzione della Società.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Pluralità di assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 13| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 14| Esclusioni Cyber e Dati

Le garanzie di Polizza non comprendono alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Art. 15| Rinuncia alla rivalsa

Salvo ove diversamente convenuto, la Società rinuncia, eccetto il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

1. le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, nonché consulenti, collaboratori e lavoratori non dipendenti di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività;
2. le società controllanti, controllate, partecipate e collegate;
3. i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

RP| Regolazione del premio

(Operante se la Polizza prevede elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione)

1) Se il Premio di Polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun Periodo di assicurazione:
   a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della Polizza ed alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione;
   b) **a saldo**, mediante la regolazione del Premio alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del Premio stesso;
2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del Premio in misura inferiore al premio minimo indicato nella scheda di Polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito.
3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
   a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta **entro 120 giorni dalla fine di ogni Periodo di assicurazione**, i dati consuntivi necessari per la determinazione del Premio definitivo;
   b) **nei 60 giorni successivi** all'emissione del documento contrattuale indicante il Premio a saldo, il Contraente/Assicurato (oppure la Società in caso di regolazione che dovesse comportare a saldo un eventuale rimborso Premio) provvederanno al versamento della somma dovuta;
4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:

a) Qualora i dati consuntivi diano origine ad una differenza attiva per la Società, gli eventuali sinistri verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra premio versato anticipatamente e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio), restando direttamente a carico dell'Assicurato l'importo differenziale del sinistro. Lo stesso criterio si applica per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del premio dovuto.

b) Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti con dolo o colpa grave sui dati consuntivi, rese da parte del Contraente/Assicurato, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui sia stata effettuata la comunicazione corretta oppure il pagamento dell'importo effettivamente dovuto, e la Società non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.

5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
6) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del Premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO

(Operante se la Polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'Assicurazione e Periodo di assicurazione", delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione, la presente Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

603| REDDITO AGRICOLO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta agevolata)

Il Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

Il Contraente/Assicurato dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetto della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Premessa

I Massimali indicati in Polizza rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I Limiti di Indennizzo, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del Massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione di AXA per ogni Sinistro e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Contro quali danni posso assicurarmi - Sezione I

Art. 1.0| Casistiche e/o eventi assicurati

R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi

Operante se la Polizza è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di Esercente l'attività (garanzia R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale R.C.T. indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'Attività Esercitata ed alle operazioni accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, purché pertinenti all'Attività Esercitata.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni.

Per le opere ed installazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano; ciò premesso la Sezione I - R.C.T. vale per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose che si fossero verificati anche dopo l'ultimazione dei lavori della singola parte di opera, ma comunque non oltre 60 giorni da che la singola porzione stessa sia stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

L'Assicurazione vale anche per:

1) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'Attività Esercitata, da fatto anche doloso di Prestatori di lavoro;
2) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, per fatto di tutti coloro (persone fisiche o giuridiche), diversi dai Prestatori di lavoro, che partecipano all'Attività Esercitata purché tale partecipazione avvenga nel rispetto delle vigenti norme di legge;
3) la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
   Ai soli fini di questa garanzia, i Prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

L'Assicurazione, ferme le esclusioni di cui all'Art. 1.4 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" e le limitazioni presenti all'Art. 1.5 - R.C.T. – "Ulteriori esclusioni specifiche - Condizioni sempre operanti" e all'Art. 1.6 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Disciplina specifica in base al rischio assicurato", si intende estesa ai rischi inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, purché pertinenti l'attività stessa, nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche ai seguenti rischi:

- impiego di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, cartelli, striscioni pubblicitari e simili, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori: sono comunque esclusi i danni alle cose sulle quali insegne, cartelli, striscioni e simili sono applicati;
- operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, prove, collaudi e dimostrazioni;
- partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per Prestatori di lavoro, compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stand;
- sponsorizzazioni di eventi vari, esclusa l'organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, inclusa l'organizzazione di escursioni e viaggi aziendali;
- servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'impresa e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- utilizzo di antenne radioriceventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'impresa, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi;
- lavori di pulizia e di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dell'Assicurato dei locali occupati dall'Assicurato stesso per l'esercizio dell'Attività esercitata;
- lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'Attività esercitata, quando questi sono affidati a imprese esterne (vedi Art. 1.2 - Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti punto (n) - Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione);
- manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'Attività esercitata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione;
- visite all'impresa o ai cantieri, presentazione e dimostrazione delle attività aziendali;
- servizio antincendio interno o intervento diretto degli addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale ad interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- esistenza di officine, laboratori ed in genere tutte le altre attrezzature usate per le necessità dell'impresa;
- proprietà e uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, nonché per i danni provocati al materiale rotabile di terzi;
- servizio di sorveglianza effettuato anche con guardiani armati limitatamente alle sedi dell'Assicurato, compresi i cantieri;
- servizi di pulizia;
- proprietà di cani;
- gestione di macchine distributrici di cibi e bevande;
- esistenza ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nonché gestione di mensa e bar aziendale anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'Attività esercitata
- impiego, da parte dell'Assicurato o dei suoi Prestatori di lavoro, di biciclette, ciclo furgoni e mezzi di trasporto a mano, purché usati per le esigenze dell'Attività esercitata;
- erogazione di corsi di formazione anche a soggetti diversi dai Prestatori di lavoro;
- impiego di tirocinanti e simili;
- veicoli di terzi o dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori o negli spazi ad essi assegnati;

In caso di assicurazione della garanzia ***R.C. limitata all'attività di Committente*** di cui all'Art. 1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato", tali rischi si intendono compresi per la sola Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di esclusivo Committente dei lavori senza partecipazione manuale alle attività.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Art. 1.1| Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato

Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Operante se la Polizza è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di esclusivo Committente dei lavori senza partecipazione manuale alle attività (garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

A parziale deroga dell'Art. 1.0 - Casistiche e/o eventi assicurati - garanzia R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi, **l'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in qualità di Committente delle attività descritte in Polizza**.

La validità della garanzia ***R.C. limitata all'attività di Committente*** è subordinata a quanto segue:

a) che le imprese appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente iscritte all'Albo di categoria;

b) che l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dal punto successivo;

c) che il responsabile dei lavori, ove designato tra professionisti esterni all'Assicurato, sia in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed abbia sottoscritto copertura assicurativa per la responsabilità civile inerente la sua attività.

A parziale deroga dell'Art. 1.9 - "Soggetti non considerati terzi", gli appaltatori, i subappaltatori, i loro prestatori di lavoro, il responsabile dei lavori ove nominato tra professionisti esterni all'Assicurato, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione della loro partecipazione alle attività descritte in Polizza, con esclusione delle malattie professionali, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Nel caso in cui l'Assicurazione riguardi singoli appalti od opere, l'Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente nell'allegato Questionario Mod. 3623, costituente parte integrante del presente contratto, le caratteristiche dell'opera da eseguire, con particolare riferimento a:

- nominativo delle imprese appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei lavori;
- durata presunta di inizio e termine dei lavori;
- ubicazione del rischio;
- valore dell'appalto;
- breve descrizione dei lavori.

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 della data di inizio e cesserà alle ore 24.00 della data di scadenza indicate in Polizza, o prima della stessa, il giorno in cui si verifica anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- uso anche parziale delle opere secondo destinazione.

Si prende atto che, se al momento della stipulazione della presente Polizza fossero già iniziati i lavori, la garanzia opera esclusivamente per i lavori che hanno avuto inizio dopo la data di effetto della Polizza stessa, con esclusione quindi dei danni causati dalla porzione di lavori già effettuata.

Per l'individuazione di tale porzione si farà riferimento o al "Giornale dei Lavori" di cui al DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni o, in difetto, al primo "Stato di avanzamento lavori" successivo alla data di effetto della Polizza, rilasciato da chiunque per conto di terzi.

L'Assicurazione vale esclusivamente per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati entro i 18 mesi dal giorno in cui si verifica anche una delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- uso anche parziale delle opere secondo destinazione.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei danni.

Art. 1.2| Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti

Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico (a)

Sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate (b)

Sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, anche mediante l'utilizzo di sistemi meccanici.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

Danni da inquinamento accidentale (c)

A parziale deroga dell'Art. 1.4 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" punto 1), la garanzia R.C.T. (oppure la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente qualora richiamata in Polizza), comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, danneggiamento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di fatto improvviso e accidentale, compresi:

a) rottura improvvisa e accidentale di impianti o condutture;

b) operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con o senza l'ausilio di mezzi e dispositivi meccanici

L'assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette derivanti dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come ad esempio, mancato uso, interruzione di esercizio e simili.

L'Assicurazione comprende altresì, le spese di salvataggio sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

Committenza Auto (d)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori e natanti a motore, oltreché alla guida di cicli, ciclo furgoncini e velocipedi elettrici o senza motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Danni da interruzione o sospensione di attività (e)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Lavori presso terzi (f)

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi trovantisi nelle aree interessate dai lavori:

a) che non sono in consegna/custodia dall'Assicurato, che per volume o peso non possono essere rimosse;
b) derivanti da incendio in genere;
c) derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; Nel caso però in cui esista in nome e per conto dell'Assicurato, Polizza incendio con copertura "ricorso terzi", la presente estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il limite di indennizzo previsto dalla Polizza incendio.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati (g)

L'Assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diverse da quelle in cui si svolgono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Lavori di demolizione e sgombero (h)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da lavori di demolizione e sgombero.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Utilizzo di esplosivi (i)

Sono compresi i danni derivanti da detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi, solo se espressamente dichiarati nella scheda di Polizza e comunque con esclusione dei danni che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. Rimangono comunque esclusi i danni a coltivazioni, fabbricati e loro contenuto e manufatti in genere.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Proprietà e conduzione di fabbricati (j)

Sono compresi i danni derivanti da proprietà e conduzione di fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza, purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili purché collaudati; vale altresì per le aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino e con alberi ad alto fusto.

Sono compresi i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista in nome e per conto dell'Assicurato, Polizza incendio con copertura "ricorso terzi", la presente estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il limite di indennizzo previsto dalla Polizza incendio.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Mezzi sgombraneve (k)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Estensione della qualifica di terzo (l)

Sono considerati terzi ai fini della presente Sezione, a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato o nelle aree adibite a cantiere:

a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre imprese, quali imprese di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività formante oggetto dell'assicurazione;
b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, che non siano Prestatori di lavoro dell'Assicurato o titolari, e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato o nelle aree adibite a cantiere in ragione del loro incarico.

Danni da furto (m)

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto, comprensivi sia dei danni derivanti da distruzione e/o deterioramento di cose sia del valore delle cose sottratte, cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o di cui l'Assicurato sia comunque responsabile e purché dotati di impianto di allarme anti intrusione.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (n)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, demolizione, ampliamento dei locali di proprietà dell'Assicurato adibiti ad ufficio, magazzino o deposito dell'Attività esercitata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, a condizione che, ove previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, sia stato dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

La garanzia opera a condizione che:

- le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- le predette imprese esecutrici siano assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- i designati responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori siano lavoratori autonomi ovvero non Prestatori di lavoro della Contraente.

Rapina, aggressioni, atti violenti (o)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'impresa, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Danni da demolizione di fabbricati contigui (p)

La copertura assicurativa è estesa ai danni a fabbricati e relativi contenuti derivanti da demolizione di fabbricati ad essi contigui.

Errato trattamento dei dati personali (q)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme di legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni) per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, e/o Prestatori di lavoro, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali, purché conseguenti a fatti involontari.

Segnaletica mancante o insufficiente (r)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Responsabile interno ed esterno (s)

Premesso che l'Assicurato ha redatto il "Piano di sicurezza ed igiene sul lavoro" previsto dal D.Lgs. 81/2008, l'Assicurazione comprende la Responsabilità civile:

1. derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per danni involontariamente cagionati ai Prestatori di lavoro;
2. personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008. L'assicurazione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.
3. derivante all'Assicurato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per danni involontariamente cagionati ai Prestatori di lavoro, quale committente di un professionista esterno all'impresa dell'incarico per la "valutazione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" (culpa in eligendo) e/o delle funzioni di responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Circolazione veicoli non targati (t)

Preso atto che l'Assicurato utilizza:

1. carrelli elevatori;
2. macchine operatrici;
3. trattori;
4. veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

Errato stivaggio (u)

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose) causati da non corretto stivaggio e/o carico di cose e/o merci in genere su mezzi di trasporto e/o all'interno di contenitori (inclusi i danni ai mezzi di trasporto e ai contenitori, purché tali mezzi e/o tali contenitori non siano di proprietà dell'Assicurato).

Progettazione dei lavori (v)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte da Prestatori di lavoro dell'Assicurato, verificatisi e denunciati durante l'esecuzione dei lavori descritti in Polizza ed eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera.
Qualora tali attività siano affidate dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di Committente. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle stesse.

Affidamento autoveicoli (w)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

Premesso che l'Assicurato può concedere in uso a qualsiasi titolo, per servizio e non, ai propri Prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso delle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente degli stessi autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI CHE PER VOLUME O PESO POSSONO ESSERE RIMOSSE (A26)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, possono essere rimosse.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA ALL'ASSICURATO (A30)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (escluse attrezzature e macchinari che costituiscono oggetto o strumento di lavoro).

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO (A70)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

Premesso che l'Assicurato subappalta tutto o parte dei lavori, l'assicurazione vale sia per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatto dei subappaltatori e loro prestatori di lavoro sia per responsabilità diretta degli stessi per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle attività descritte in Polizza.

INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO (A71)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

I subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi per gli infortuni subiti in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, con esclusione delle malattie professionali e limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI (A72)

L'Assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (A73)

L'Assicurazione comprende nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza.

DANNI DA ACQUA PIOVANA (A75)

L'Assicurazione comprende i danni provocati alle cose di terzi cagionati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e a condizione che l'impresa non abbia omesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione come la tecnica e l'esperienza insegnano ad usare.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

SCAVI E REINTERRI (A76)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione comprende i danni causati da assestamento del terreno, a seguito di operazioni di reinterro effettuato dall'Assicurato ed avvenuti non oltre 90 giorni successivi alla consegna delle opere al Committente.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

UTILIZZO DI IMPRESE ARTIGIANE (A98)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

Premesso che l'Assicurato, per l'esecuzione dell'attività descritta in Polizza, si avvale, in via comprovata da emissione di fattura, dell'opera di imprese artigiane, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, l'Assicurazione si intende operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro delle imprese artigiane suddette.
Tale estensione di garanzia è operante, nell'ambito del massimale della Sezione I - R.C.T., limitatamente a morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale e con l'esclusione delle malattie professionali.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.)

L'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato derivante dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie opzionali operanti se espressamente richiamate nella scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.1.3| Premessa

Fermo quanto previsto all'Art. 1.4 - "Casi esclusi dall'Assicurazione", le seguenti tipologie di danno si intendono altresì escluse, salvo che siano espressamente richiamate in Polizza e corrisposto il relativo premio:

a) i danni alle opere (A31),
b) i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori (A36);
c) i danni ai fabbricati da vibrazione del terreno (A77);
d) i danni a cose da cedimento o franamento del terreno, che derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive (A83).

DANNI ALLE OPERE (A31)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione comprende i danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

Responsabilità Civile POSTUMA – RESPONSABILITA' CIVILE GENERICA DELL'IMPRESA EDILE (escluso il danno all'opera) (A36)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di costruttore di tutte le opere inerenti all'attività esercitata per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto per danni relativi ad opere effettuate durante lo stesso periodo o nei 6 mesi antecedenti, purché tali danni si verifichino non oltre 18 mesi dopo il compimento delle opere stesse

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO (A77)

(Disciplina NON valida per la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente)

L'Assicurazione comprende i danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (A83)

L'Assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, compresi i danni che derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella scheda di Polizza

NON CUMULO DEI MASSIMALI (A97)

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Sezione I - (limitatamente alla garanzia R.C.T) e Sezione II - R.C.O., il massimo indennizzo complessivo non potrà superare il massimale indicato nella Sezione I - (garanzia R.C.T)

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Che cosa non è assicurato

Art.1.4| Casi esclusi dall'Assicurazione

La garanzia R.C.T. (oppure la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente qualora richiamata in Polizza), non comprende i danni:

1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.2 Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti", lettera c) - "Danni da inquinamento accidentale";
2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4) derivanti da campi elettromagnetici;
5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
6) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
7) da proprietà ed uso di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a mt. 10 e da unità naviganti a motore;
8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o con abilitazione scaduta da oltre 60 giorni;
9) da impiego di aeromobili;
10) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno del perimetro aeroportuale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi), che comporti un danno agli aeromobili, alle cose in essi contenute e alle persone trasportate;
11) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
12) derivanti da condotte forzate, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché da cablaggi sottomarini in genere, nonché derivanti da attività di trivellazione su piattaforme;
13) derivanti da qualsiasi attività di intermediazione, compravendita o locazione immobiliare ed attività connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stime, visure catastali);
14) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
15) fermo restando quanto previsto dalla Condizione sempre operante A76 (Scavi e reinterri), e fatto salvo, qualora operanti, quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A36 (Responsabilità Civile Postuma), i danni cagionati da:
    a) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi;
    b) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
16) derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
17) che siano conseguenza necessaria del regolare svolgimento dell'attività descritta in Polizza;

18) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere non direttamente derivatigli dalla legge;

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 14 - "Esclusioni Cyber e Dati" delle "Norme comuni".

Art.1.5| Ulteriori esclusioni specifiche - Condizioni sempre operanti

Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

Danni da inquinamento accidentale (c)

Ferme le esclusioni di cui all' Art.1.4 - "Casi esclusi dall'Assicurazione", l'Assicurazione non comprende i danni:

1) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
2) derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente, relativamente ai rifiuti, a rivalse per consegna a smaltitori o smaltimento con modalità non rispondenti alle leggi vigenti.

sono inoltre esclusi i danni prodotti dalle sostanze trasportate nel caso in cui le stesse non siano movimentate in conformità alle norme vigenti

Proprietà e conduzione di fabbricati (j)

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

a) spargimento di acqua, a meno che siano derivanti da rottura/occlusione accidentale di tubature e/o condutture e/o rigurgiti di fogna accidentalmente verificatisi;
b) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Mezzi sgombraneve (m)

L'Assicurazione non comprende i rischi rientranti nel campo di applicazione degli art. 122 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, tutti i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate.

Sono altresì esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.

L'Assicurazione non comprende, inoltre, i danni ascrivibili ad inadempimento contrattuale, in particolare quelli relativi all'omesso o intempestivo servizio.

Circolazione veicoli non targati (v)

L'Assicurazione non si intende operante:

a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
b) per i danni subiti da terzi trasportati.

SCAVI E REINTERRI (A76)

L'Assicurazione non comprende i danni causati a condutture ed impianti sotterranei, quelli causati da cedimento o franamento del terreno nonché i danni alle opere stesse.

Art.1.6| Ulteriori esclusioni specifiche - Disciplina specifica in base al rischio assicurato -

Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE

Si precisa che la garanzia non si intende operante per le seguenti attività:

- lavori per impianti idroelettrici;
- lavori di bonifica (costruzioni e sistemazioni di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate);
- costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di trasformazione, radio e televisive;
- opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali;
- costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani;
- costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie;
- lavori esclusivi di palificazione;
- lavori esclusivi di carpenteria edile

Sono inoltre esclusi, salvo che richiamati nella scheda di Polizza:

- DANNI A COSE DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive (A83);

Art.1.7| Ulteriori esclusioni specifiche - Come ampliare la copertura assicurativa

Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

DANNI ALLE OPERE (A31)

L'Assicurazione non comprende i danni necessari, il cui verificarsi è cioè riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori, né i danni alle parti delle opere direttamente oggetto dei lavori.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA – RESPONSABILITA' CIVILE GENERICA DELL'IMPRESA EDILE (escluso il danno all'opera) (A36)

L'Assicurazione non si intende operante per:

- i danni alle opere costruite e/o oggetto di manutenzione;
- i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso delle opere costruite;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da vizi palesi dell'opera.

DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO (A77)

L'Assicurazione non comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 1.8| Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. (oppure la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente qualora richiamata in Polizza); vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Art. 1.9| Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della Sezione I - R.C.T. (oppure ai fini della garanzia R.C. limitata all'attività di Committente qualora richiamata in Polizza):

1) il titolare, il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del titolare, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'Art. 1.2 "Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti" -, lettera n) - "Estensione della qualifica di terzo" e salvo quanto previsto dalla Condizione sempre operante A71 - "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro";
4) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Tabella limiti Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza– GARANZIE BASE (*)					
Garanzia Base	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di Scoperto)**	**Limite di indennizzo (Base)**	**Limite di indennizzo (Opzione 1)**	**Limite di indennizzo (Opzione 2)**
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico	-	Franchigia di 300,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	-	-
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	10%	Minimo di 3.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Committenza auto	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Danni da interruzione o sospensione di attività	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Lavori presso terzi	-	Franchigia di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuata in fabbricati occupati	-	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Lavori di demolizione e sgombero	20%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Utilizzo di esplosivi	20%	Minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	1/3 del Massimale di Sezione fino al massimo di 1.500.000,00 euro	-	-
Proprietà e conduzione di fabbricati	-	Franchigia di 500,00 euro per sinistro per danni da spargimento acqua	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Mezzi sgombraneve	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Estensione della qualifica di terzo	-	-	-	-	-
Danni da furto	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	25% (in assenza impianto di allarme)	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro (in assenza impianto di allarme)	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che per volume o peso possono essere rimosse	20%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 30.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 40.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni a cose in consegna o custodia all'assicurato	20%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza– GARANZIE BASE (*)					
Garanzia Base	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di Scoperto)**	**Limite di indennizzo (Base)**	**Limite di indennizzo (Opzione 1)**	**Limite di indennizzo (Opzione 2)**
Cessione di lavori in subappalto	-	Franchigia di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno (esclusi lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive)	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da acqua piovana	10%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Scavi e reinterri	-	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Utilizzo di imprese artigiane	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza – GARANZIE OPZIONALI (*)					
Garanzia Opzionale	**Scoperto**	**Franchigia (minimo di Scoperto)**	**Limite di indennizzo (Base)**	**Limite di indennizzo (Opzione 1)**	**Limite di indennizzo (Opzione 2)**
Danni alle opere	20%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Responsabilità civile postuma (D.M. n. 37/2008)	Per danni a cose:				
	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	Per danni a persone:				
	-	-	Limite di 2.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 2.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 3.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	Per danni da interruzione di attività:				
	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da vibrazioni del terreno	20%	Minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno (compresi lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive)	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo

(*)
- Il prodotto consente la possibilità di selezionare dei sottolimiti diversi da quelli previsti in tabella (opzione base, opzione 1 e opzione 2);
- per l'operatività delle garanzie della Sezione I (R.C.T. oppure R.C. della Committenza), vedi Artt. 1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 e la scheda di Polizza.

Norme che regolano la Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Contro quali danni posso assicurarmi - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 2.0| Casistiche e/o eventi assicurati - Sezione II – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale R.C.O. indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso esperite dall'INAIL e/o azioni di rivalsa dall'INPS o altri Istituti assistenziali/previdenziali per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai suddetti Prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la Franchigia R.C.O. come riportata nella scheda di Polizza.

Agli effetti dell'Assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).

La garanzia R.C.O. opera anche per i Prestatori di lavoro distaccati da altre imprese o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge vigenti che regolano il mercato del lavoro (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL o da altri Enti previdenziali o assistenziali ai sensi del Codice Civile.

Scambio di manodopera

Premesso che i Prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre imprese appartenenti allo stesso gruppo, così come l'Assicurato può avvalersi di Prestatori di lavoro di altre imprese, il tutto nel rispetto di norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di imprese svolgenti analoghe attività, resta convenuto quanto segue:

- la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre imprese, anche terze;
- per i Prestatori di lavoro di altre imprese dei quali l'Assicurato si avvalga, resta valido quanto stabilito all'Art.2.0 Casistiche e/o eventi assicurati - Sezione II – R.C.O.

Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Garanzia opzionale operante se espressamente richiamata nella scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art. 2.1| MALATTIE PROFESSIONALI (A23)

A parziale deroga dell'Art.2.2 "Casi esclusi dall'Assicurazione – Sezione II - R.C.O.", punto 1), sulla base delle dichiarazioni riportate nell'allegato Questionario Mod. 3623 che, se compilato e sottoscritto dall'Assicurato, costituisce parte integrante del presente contratto, l'Assicurazione della Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

L'Assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo la data riportata nella scheda di Polizza.

Il massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 3.2 - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Che cosa non è assicurato - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 2.2| Casi esclusi dall'Assicurazione - Sezione II - R.C.O.

La garanzia R.C.O. non opera per:

1) le malattie professionali;

2) i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

3) i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, terrorismo, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

Art. 2.3| Ulteriori esclusioni specifiche – Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione II - R.C.O.

MALATTIE PROFESSIONALI (A23)

La garanzia non vale:

1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
   a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentati legali dell'impresa.

   La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
7) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Sezione II - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 2.4| Estensione territoriale ai fini della Sezione II – R.C.O.

La Sezione II - R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Tabella limiti Sezione II – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sezione II – R.C.O. – GARANZIE OPZIONALI					
Garanzia Opzionale	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (Base)	Limite di indennizzo (Opzione 1)	Limite di indennizzo (Opzione 2)
Malattie Professionali	-	Franchigia di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione

Norme che regolano il Sinistro

Art. 3.0| Modalità di denuncia di sinistro

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini di seguito indicati, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Art. 3.1| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 3.2| Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Per la garanzia R.C.O., limitatamente agli infortuni sul lavoro, il termine di 10 giorni decorre dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta:

- dell'intervento del competente servizio prevenzione infortuni dell'ASL;

- del primo di atto delle indagini penali in cui viene richiesta la nomina di un legale difensore;

- dalla prima richiesta di risarcimento o dalla prima richiesta di rivalsa generica INAIL.

Art. 3.3 | Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'intermediario l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per il danno

cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Articoli di legge

1325 C.C. **Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. **Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C. **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. **Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C. **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C. **Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)

1907 C.C. **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)

1914 C.C. **Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)

1915 C.C. **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C. **Assicurazione della responsabilità civile**
(…) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)

2049 C.C. **Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C. **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

D.Lgs. 206/2005 art. 3 **Definizioni**
Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 **Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore** (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)

583 C.P. **Circostanze aggravanti** (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

624 C.P. **Furto**

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) **Finalità assicurativa**[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[2], anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3]) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;

[1] La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

[2] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

[3] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[4].

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento

[4] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.

Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.

Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati[5], quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"[6] effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle

[5] Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

[6] La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.

b**) Finalità commerciali e di marketing**

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne

[7] Cfr. nota 2.

Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.

c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
- Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

Per maggiori informazioni **sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione**, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito www.axa.it.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati [8] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- società partner, autonome titolari del trattamento:

[8] Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
- per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.

Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge[9] .

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza

[9] Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; garante@gpdp.it.

INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.